

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE DA FOTVOLTAICO CON CONCESSIONE DELLE SUPERFICI DEI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART 47, COMMI 4 E 5, DEL DL 13/2023

SCHEMA CONTRATTO
TRA
Comune di Bardonecchia

E

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Villafranca di Piemonte ha sottoscritto in data 04 ottobre 2024 con la Società "Energy Villafranca S.r.l." in qualità di Società di progetto, il contratto di affidamento in concessione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile, ai sensi dell'articolo 164 e seguenti, dell'articolo 180 e dell'articolo 185, comma 15 e seguenti del Decreto legislativo del 18 aprile 2018, n. 50 e successive modificazioni (Rep. n. 776/2023);
- Il Comune di Villafranca di Piemonte e la Società "Energy Villafranca S.r.l." con Atto costitutivo a Rogito Notaio Dottor Marco Valente Repertorio n. 110151 - Raccolta n. 48176, hanno costituito una Comunità Energetica Rinnovabile nella forma giuridica della Fondazione di Partecipazione CER Monviso;
- Lo Statuto della CER Monviso prevede, tra l'altro, l'adesione alla comunità energetica di tutte le Amministrazioni comunali, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, che condividono le finalità della fondazione, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai Partecipanti, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei partecipanti alla fondazione stessa;
- Con delibera del Consiglio comunale n. 55 /2024 il Comune di Bardonecchia ha deliberato di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo ex art. 15 L241/90 finalizzato all'adesione alla Fondazione di partecipazione CER Monviso con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla propria comunità promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la successiva condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione;
- In data 15.04.2025 tra il Comune di Villafranca di Piemonte, la Fondazione di partecipazione CER Monviso e il Comune di Bardonecchia è stato sottoscritto l'Accordo ex art. 15 L 241/90;
- Il Comune con l'adesione alla Fondazione CER Monviso ha manifestato interesse a consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e favorire uno sviluppo territoriale sostenibile e vicino ai cittadini, valorizzando il sistema di produzione elettrica e, conseguentemente, gli obiettivi di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Il Comune è proprietario di aree ed immobili idonei alla realizzazione di impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili ed intende concederne il diritto di superficie;
- L'art 47 del DL 13/23 (Decreto CACER) al comma 4 ha previsto che "Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo ((3 marzo 2011)), n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili";
- Il succitato art. 12 c.2 del D.Lgs 28/2011 recita testualmente "2. *I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto previsto dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*";

- La deroga succitata all'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 28/2011 attiene pertanto alla deroga rispetto all'applicazione del codice dei contratti ex D.Lgs. 163/2006, ora D.Lgs. 36/2023;
- Il Decreto CACER (Regole operative) nella PARTE III - Capitolo 1 - Sezione 1 stabilisce che gli impianti o potenziamenti di impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali è possibile richiedere i contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR dovranno far parte, una volta realizzati, di una configurazione di CER o di gruppo di autoconsumatori;
- l'art. 12 del Regolamento della Fondazione CER Monviso "*Partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni*" prevede che:
1. Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni comprese nell'ambito in cui opera la Fondazione ai sensi dell'articolo 3 comma 4 dello Statuto, ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti, possono altresì aderire alla Fondazione conferendo il diritto di superficie di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Il Decreto CACER (Regole operative) nella PARTE III - Capitolo 1 - Sezione 1 stabilisce che gli impianti o potenziamenti di impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali è possibile richiedere i contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR dovranno far parte, una volta realizzati, di una configurazione di CER o di gruppo di autoconsumatori;
- in data 28.01.2025 è stata presentata da parte della società Green Source S.r.l. una richiesta per la concessione del diritto di superficie sulle aree di proprietà del Comune qui di seguito indicate per la realizzazione di impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili, ai sensi dell'art. 47 co 4 e 5 del DL 13/2023 (ossia per procedere con successiva istanza a valere sulla Misura 2.2, Investimento 1.2 per l'accesso agli incentivi in conto capitale sulla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili FER), per la durata di anni 21 (ventuno):
- ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art 47 DL 13/2023 il Comune con delibera di Giunta comunale n. 75 del 6.06.2025 ha deliberato di indire un Avviso per la "Concessione del diritto di superficie su aree di proprietà del Comune per la realizzazione di impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili, a valere sulla Misura 2.2, Investimento 1.2 del PNRR a favore delle Comunità Energetiche nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti";
- in data _____ il Comune di Bardonecchia ha pubblicato l'avviso succitato;
- la proposta presentata dalla società _____ con sede in _____ è stata individuata la migliore fra quelle presentate sulla base dei criteri premiali previsti nell'avviso ed è stata individuata q< pertanto quale Concessionaria del diritto di superficie per la realizzazione degli impianti fotovoltaici;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1. ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse nonché gli atti ed i documenti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2. OGGETTO E CONDIZIONE RISOLUTIVA

1. Il Comune di Bardonecchia concede a favore della società _____, con sede legale in _____ P.IVA _____ (di seguito "concessionaria"), che accetta, il diritto di superficie sulle aree di proprietà comunale di seguito indicate:

- Scuola Elementare, Viale Bramafam, 17, comune di Bardonecchia (TO), identificata catastalmente al NCT al Foglio n. 26, particella n. 176. superficie lorda di mq. 900
- Municipio, Piazza de Gasperi, 1, comune di Bardonecchia (TO), identificato catastalmente al NCT al Foglio n. 30, particella n. 324. superficie lorda di mq. 100
- Poliambulatorio Medico, Via Garibaldi, 7, comune di Bardonecchia (TO), identificato catastalmente al NCT al Foglio n. 30, particella n. 1468. superficie lorda di mq. 400.
- Spogliatoi Campo di Calcio, Via Ceresa, comune di Bardonecchia (TO), identificati catastalmente al NCT al Foglio n. 26, particella n. 623. superficie lorda di mq. 160

Per una migliore intelligenza si allega al presente atto, nell'Allegato 01 – Schede impianti, previa visione, approvazione, le planimetrie, ove le aree concesse in diritto di superficie risultano evidenziate in giallo.

Il Comune proprietario delle unità immobiliari in oggetto fa espresso riferimento alle planimetrie che le raffigurano, depositate in Catasto e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

2. A fronte della concessione del diritto di superficie sulle aree suddette la Concessionaria si obbliga a:

- i. Aderire alla CER Monviso in qualità di produttore e mettere a disposizione della stessa gli impianti previsti nella proposta secondo le condizioni dettate dallo Statuto e Regolamento della Fondazione CER Monviso, accettando conseguentemente le modalità di ripartizione degli incentivi sull'energia condivisa;
- ii. Predisporre Progetto di Fattibilità tecnico – economica degli impianti da realizzare sulle aree concesse in diritto di superficie;
- iii. Presentare istanza a valere sulla Misura 2.2, Investimento 1.2 per l'accesso agli incentivi in conto capitale sulla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), impegnandosi ad inserire i medesimi impianti all'interno delle configurazioni gestite dalla Comunità Energetica Rinnovabile indicata in sede di partecipazione alla presente procedura;
- iv. A seguito dell'approvazione dell'istanza di accesso agli incentivi di cui sopra, provvedere a propria cura e spese e con alea di rischio operativo a proprio esclusivo carico:
 - realizzare e collaudare, previa redazione della progettazione esecutiva, gli impianti di produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) a proprie spese e ad inserire i medesimi in una delle configurazioni gestite dalla CER indicata in sede di partecipazione alla presente procedura;
 - corrispondere il canone annuo e lo sconto sull'acquisto di energia, aumentati sulla base dell'offerta presenta, nei termini e con le modalità indicati nel presente avviso;
 - assicurare il rispetto di tutti i vincoli contenuti nella PARTE III – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (MISURA PNRR) delle Regole Operative del GSE, per il mantenimento dei requisiti per l'accesso agli incentivi;
 - sostenere tutte le spese per la connessione alla rete degli impianti;
 - installare appositi sistemi di misurazione dell'energia prodotta dagli impianti e dell'energia immessa in rete (contatore M1: definito "contatore di scambio" o bi-direzionale che misura le quantità di energia immessa in rete e prelevata dalla rete elettrica nazionale e contatore M2: definito "contatore di produzione", che misura tutta la corrente elettrica prodotta dai moduli fotovoltaici ed è posizionato tra i pannelli, erogatori di energia, e l'utenza allacciata), trasmettendo all'A.C. i relativi dati con cadenza minima mensile;
 - mantenere le condizioni di efficienza dell'impianto fotovoltaico, sia con manutenzioni ordinarie sia straordinarie, per garantire la regolarità della gestione e la capacità produttiva fino alla scadenza del contratto di concessione di diritto di superficie stipulato;
- v. nella definizione progettuale e nella realizzazione degli impianti:
 - rispettare tutti gli obblighi e garantire l'adempimento di tutte le clausole fissate dal contratto di concessione;
 - tenere conto della normativa vigente in materia di ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro e all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - utilizzare materiali a norma con le vigenti disposizioni di legge sia in materia di sicurezza che di prevenzione incendi che dovranno, pertanto, essere provvisti di idonea certificazione;
 - corrispondere i tributi ed eventuali accise che risultassero dovuti sulla base delle normative e dei regolamenti vigenti;
 - richiedere eventuali permessi o autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste, assumendosi ogni conseguente responsabilità oltre ai costi progettuali ed esecutivi;
 - stipulare idonea polizza assicurativa da allegare al contratto di concessione, con adeguati massimali, per i rischi di responsabilità civile verso terzi, per rischio incendi e conto terzi, comprensiva della copertura delle opere esistenti (ossia che garantisca il ripristino di eventuali danni causati alle coperture degli immobili dati in concessione a seguito dell'installazione degli impianti ftv)

- prevedere, data la vita media prevista degli inverter, di eseguire un intervento di revamping per la sostituzione degli stessi, al termine della loro vita utile e prevedere comunque tale revamping l'ultimo anno di concessione;
- cedere a titolo gratuito gli impianti al Comune al termine della concessione ovvero provvedere, a sua cura e spese, alla dismissione e rimozione degli impianti, a scadenza della concessione, con ripristino dello stato degli immobili, a semplice richiesta del Comune qualora non intenda acquisire gratuitamente i medesimi.

ARTICOLO 3. ARTICOLO 3 – DISCIPLINA – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Lo svolgimento del presente rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto, da quanto previsto nei seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. La Concessionaria dichiara di essere perfettamente a conoscenza e di accettare senza riserva il contenuto di tali documenti, avendone presa piena e personale visione e di considerare pertanto lo stesso contrattualmente vincolante; riconosce inoltre il progetto e tutta la documentazione allegata tecnicamente validi e quindi tali da consentire la realizzazione degli impianti in modo che gli stessi risultino perfettamente idonei all'uso cui sono destinati:

- Schede tecniche e planimetrie degli impianti;
- Disciplinare tecnico e Cronoprogramma.

ARTICOLO 4. ARTICOLO 4 - DESTINAZIONE D'USO

1. Il Comune concede il diritto di superficie sulle aree suindicate esclusivamente per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per i quali la Concessionaria si impegna a richiedere contributo a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, e la successiva condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione, ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021.

2. La Concessionaria si impegna ad utilizzare le aree concesse in diritto di superficie esclusivamente per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Si impegna inoltre a non eccedere i limiti della presente concessione e ad esercitare il diritto nel pieno rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

3. Il Comune si impegna a prestare ogni ulteriore collaborazione, se necessaria per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

ARTICOLO 5. PROVENIENZA

1. Il Comune dichiara e garantisce la piena ed esclusiva proprietà e libera disponibilità delle aree sulle quali è stato costituito il diritto di superficie.

ARTICOLO 6. CANONE ANNUO

1. Il corrispettivo per la cessione del diritto di superficie sulle aree in contratto risulterà dovuto a favore del Comune a decorrere dall'accoglimento dell'istanza di accesso agli incentivi, come comunicata dalla Concessionaria al Comune con posta elettronica certificata.

2. Il canone annuo è determinato dall'offerta presentata dalla Concessionaria e risulta pari a [●] €/MWp, definito sulla base della potenza totale di picco degli impianti installati. Il canone sarà rivalutato ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati ISTAT.

3. Il pagamento del canone annuo non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni dalla Concessionaria qualunque ne sia il titolo, salvo ad essa il successivo e separato esercizio delle sue eventuali ragioni.

4. L'importo di cui al comma 2 sarà versato dalla concessionaria anticipatamente rispetto all'anno di riferimento ed entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Sul suddetto importo l'IVA sarà applicata ai sensi di legge.

ARTICOLO 7. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELL'AUTOCONSUMO FISICO

1. L'energia prodotta dagli impianti realizzati dalla Concessionaria sulle aree in concessione, potrà essere utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito a favore delle eventuali utenze intestate al Comune.

2. Ai fini della contabilizzazione dell'energia autoconsumata istantaneamente in sito la Concessionaria provvederà, a propria cura e spese, ad installare appositi sistemi di misurazione dell'energia prodotta dagli impianti e dell'energia immessa in rete.

3. Per tutta la durata della Concessione, ai fini della valorizzazione economica dell'energia autoconsumata istantaneamente in sito dalle utenze del Comune, la Concessionaria avrà diritto ad un corrispettivo riconosciuto dal Comune e determinato moltiplicando il consumo mensile registrato dai sistemi di misurazione di cui al comma precedente (kWh autoconsumati) per il prezzo unitario dell'energia del mese di riferimento applicato dal fornitore del Comune, prezzo al quale sarà applicato uno Sconto minimo fisso del [●].%. Tale importo, riferito all'intera annualità, sarà versato in un'unica soluzione entro il mese di marzo, sulla base della contabilizzazione, validata dal Comune, effettuata dal concessionario entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'anno contabilizzato. Il prezzo unitario dell'energia del mese di riferimento è il prezzo medio dato dal rapporto fra la somma fatturata dal fornitore dell'energia sul POD collegato all'impianto e la quantità in kWh dell'energia fatturata dal fornitore, tenendo conto comunque conto nel calcolo degli eventuali conguagli presenti in fattura relativamente ai mesi precedenti

4. L'importo di cui al comma 3 sarà fatturato annualmente dalla concessionaria e la liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'IVA sarà applicata ai sensi di legge.

5. Previa verifica di fattibilità fiscale, gli importi dovuti alla concessionaria ai sensi del presente articolo potranno essere compensati dagli importi dovuti da quest'ultima al Comune ai sensi dell'Articolo 6, procedendo con un unico versamento compensato.

ARTICOLO 8. DURATA

1. La durata del diritto di superficie costituito col presente atto è di anni 21 con decorrenza a far data dal ___/___/_____, corrispondente alla data di presunta entrata in esercizio commerciale degli impianti realizzati sulle aree in concessione.

2. Alla scadenza del termine il diritto di superficie si estinguerà e il proprietario della superficie ai sensi dell'art 953 c.c. diventerà, gratuitamente, proprietario della costruzione realizzata.

3. Il perimento della costruzione prima dello scadere del fissato termine non comporta estinzione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 954 c.c..

4. Le parti convengono che, allo scadere del termine, qualora il Comune lo richieda la Concessionaria dovrà ripristinare lo stato dei luoghi, provvedendo allo smaltimento degli impianti a proprie cure e spese, nel pieno rispetto delle norme al momento in vigore.

ARTICOLO 9. DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La Concessionaria avrà diritto di libero accesso ed uso delle aree concesse per ogni fine connesso esclusivamente con la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle linee elettriche di collegamento, dei relativi interventi e lavori di manutenzione ed ogni altra operazione relativa alla realizzazione degli impianti e alla successiva condivisione

dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021.

2. Le Parti convengono che eventuali mutamenti pregiudizievoli per il Comune sulle aree nelle quali non insistono i diritti costituiti con il presente atto, ove accertato che essi sono stati causati dall'impianto, daranno diritto al Comune a ricevere un equo risarcimento da parte della Concessionaria.

3. Il Comune si impegna, per tutta la durata dei diritti concessi con il presente atto, a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla realizzazione, al funzionamento, gestione e manutenzione degli impianti, ovvero ne ostacoli la normale utilizzazione, ovvero ancora diminuisca, renda più oneroso o difficile o impedisca l'esercizio dei diritti concessi con il presente contratto.

4. Il Comune si impegna a non sottoscrivere, per tutta la durata dei diritti di cui al presente atto, altro patto o contratto che consenta a terzi di compiere attività che possano risultare di intralcio alla realizzazione, al funzionamento, gestione e manutenzione degli impianti, ovvero ne ostacoli la normale utilizzazione, ovvero ancora diminuisca, renda più oneroso o difficile o impedisca l'esercizio dei diritti concessi con il presente contratto.

ARTICOLO 10. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La dettagliata indicazione degli impianti e delle caratteristiche tecniche degli stessi nonché delle prestazioni da eseguire sono contenute nelle Schede degli impianti e nel Disciplinare tecnico ai quali ci si richiama espressamente, per costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. La Concessionaria si impegna a realizzare la progettazione, la predisposizione, l'installazione e il collaudo degli impianti ed a renderli funzionanti per l'erogazione dell'energia elettrica, ad assumerne la conduzione tecnico-amministrativa dell'opera tutta e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria per l'intera durata contrattuale. In particolare, la Concessionaria, assume gli impegni previsti all'Articolo 1.

3. La Concessionaria si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle normative vigenti e in particolare dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto la gestione dei rischi specifici delle attività oggetto della presente concessione rimane esclusivamente onere della Società.

ARTICOLO 11. CONNESSIONE DELL'IMPIANTO ALLA RETE ELETTRICA

1. La Concessionaria eseguirà a sue spese tutte le attività necessarie per la connessione dell'impianto alla rete elettrica. Pertanto, la documentazione richiesta dal GSE verrà elaborata a cura e spese della Concessionario che si assume pertanto la piena responsabilità in caso di insufficienza, inadeguatezza o incompletezza della stessa.

ARTICOLO 12. CAUSE FORZA MAGGIORE

1. Sono considerate cause di forza maggiore, tali da giustificare ritardi così da consentire la proroga dei termini di svolgimento ed ultimazione dei lavori, i seguenti eventi: catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, impercorribilità di reti viarie che ostacolano regolari trasporti; gravi incidenti a mezzi ritenuti indispensabili per l'esecuzione delle opere in questione, atti violenti di terzi che impediscono le normali attività non imputabili alla volontà della Concessionaria.

2. Le parti stabiliscono che la verifica delle circostanze di cui ai precedenti punti ed altre possibili e non elencate, sarà effettuata dal Comune in contraddittorio con la Concessionaria e sarà formalizzata in apposito verbale.

ARTICOLO 13. ASSICURAZIONE

1. La Concessionario dovrà produrre polizza assicurativa di tipo "all risk", con copertura "weather conditions" a garanzia del rischio meteorologico da rinnovarsi annualmente, per tutta la durata del

contratto. La garanzia dovrà inoltre coprire i costi derivanti da ripristino degli eventuali danni causati alla copertura degli immobili a seguito dell'installazione e conduzione degli impianti.

ARTICOLO 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

1. La Concessionaria non potrà cedere a terzi il presente contratto.
2. Nel caso in cui venisse violato il patto di cui al comma precedente, il contratto de quo si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c..

ARTICOLO 15. CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al Comune, anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti della Concessionario della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, anche per una sola delle seguenti cause:
 - a. fallimento della Concessionaria;
 - b. violazioni gravi e ripetute degli impegni assunti con la presente concessione;
 - c. sopravvenienza di una delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d. violazione del divieto di cessione del contratto;
 - e. revoca del contributo ai sensi di quanto disposto nella Sezione 3 "Verifiche, controlli e revoca del contributo in conto capitale", della PARTE III – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (MISURA PNRR) delle Regole Operative del GSE.
2. Nei casi sopra citati la risoluzione della concessione comporta:
 - a. l'estinzione del diritto di superficie;
 - b. la risoluzione della convenzione;
 - c. la riconsegna delle aree e di quanto sulle stesse realizzato senza che la Concessionaria possa avanzare alcun diritto nei confronti del Comune.

ARTICOLO 16. RISERVATEZZA – TRATTAMENTO DATI

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Contratto.
2. Le Parti convengono che, qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, si osserverà il Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e la normativa prevista in materia.
3. Per il Comune il delegato/autorizzato del titolare del trattamento dei dati personali è _____.
4. Per la società il delegato/autorizzato del titolare del trattamento dei dati personali è _____.

ARTICOLO 17. CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con massimo spirito di collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto.
2. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino

ARTICOLO 18. COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate mediante P.E.C. ed inviate ai seguenti indirizzi:
Comune di Bardonecchia: commune.bardonecchia@pec.it
Società _____: _____

ARTICOLO 19. – REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo firmato digitalmente in unico originale ex art. 24, comma 1 e 2 d. lgs 82/2005 (CAD) sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.